

Pubblicato il 06/03/2020

N. 01451/2020 REG.PROV.CAU.
N. 01223/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1223 del 2020, proposto da

Visa Management Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Corinna Fedeli, Alessandro Malossini, Francesco Vannicelli, Stefano Vinti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Vinti in Roma, via Emilia, 88;

contro

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,, Consolato Generale D'Italia A Mosca (Russia) non costituiti in giudizio;

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Almaviva S.p.A. non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento privo di data, pubblicato sul sito istituzionale del Consolato Generale l'Italia a Mosca in data 9 gennaio 2020, recante modifiche sostanziali al bando “procedura ristretta per l'affidamento in concessione dei servizi relativi allo svolgimento di attività connesse al rilascio dei visti di ingresso in Italia – Numero gara: 7474358 – Con n. 3 lotti (A – B – C)”, e atti allegati (disciplinare e capitolato), già pubblicato in data 4 luglio 2019, modifica che ha definito nuove modalità di individuazione delle aree urbane nelle quali collocare i centri visti per 11 città, e segnatamente le città di Ekaterinburg, Novosibirsk, Nizhny Novgorod, Chelyabinsk, Ufa, Perm, Omsk (Lotto B) Samara, Kazan, Rostov-on-Don, Volgograd (Lotto C) (doc.1);

e atti connessi, presupposti o conseguenti;

nonché

- per la declaratoria di inefficacia dell'aggiudicazione definitiva nel frattempo eventualmente pronunciata e per la declaratoria di nullità ed inefficacia del contratto di appalto, inerente la gara sopraindicata, ove stipulato anche in corso di giudizio;

- e per la conseguente condanna

della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, qualora non sia possibile il subentro in ragione del tempo decorso, per equivalente economico, nella misura che verrà indicata nel corso del giudizio e pari al mancato utile derivante dalla commessa nella misura minima del 13% dell'importo a base di gara, o in via subordinata eventualmente parametrato alla perdita di chances, o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., oltre alle spese per la partecipazione alla procedura, rivalutazione ed interessi nella misura che verrà ritenuta di giustizia o in ogni caso con determinazione equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato, ad una prima sommaria delibazione, propria della presente fase, che:

a) i chiarimenti impugnati non sembrano configurare inammissibili integrazioni della *lex specialis*, trattandosi di chiarimenti su quesiti recanti l'interpretazione delle previsioni contenute nell'art. 1, lettere BI e C.I del Capitolato e nel par. 9.3 del Disciplinare, in merito alla localizzazione dei centri per il rilascio dei visti;

b) la proroga del termine (al 28 febbraio) per la presentazione delle offerte è stata disposta in data 16 gennaio 2020 (circostanza confermata nel documento all.4 al fascicolo di parte ricorrente), con la conseguenza che le imprese hanno avuto un lasso temporale di 43 giorni, che non appare congruo in relazione al termine di 60 giorni previsto nel bando (art. IV punto 1), tenuto conto, altresì, della necessità di rimodulare le offerte alla luce dei chiarimenti;

considerato, pertanto, che la domanda cautelare merita limitato accoglimento ai fini della fissazione, per la presentazione delle offerte, di un nuovo termine, conforme a quello previsto nel bando (art. IV punto 1).

Considerata la parziale reciproca soccombenza, le spese di fase sono compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) accoglie la domanda cautelare nei sensi e nei limiti indicati in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Luca De Gennaro, Consigliere

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Paola Anna Gemma Di Cesare

IL PRESIDENTE

Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO